

I “RIALLINEAMENTI”

SOMMARIO: 1. *Principio di derivazione (nuovi inquinamenti, non obliterati dal codice civile, ved. abolizione del quadro EC) e regime transitorio per il reversal “istantaneo” delle deduzioni pregresse (riallineamenti con “azzeramento” del quadro EC) – 2. Riallineamenti delle discontinuità da fusioni e scissioni (la riallocazione “rilevante” dei disavanzi, legge finanziaria 2008 e D.M. 25 luglio 2008) – 3. ... e da conferimenti neutrali (espunte le aziende dal modello di conferimento “realizzativo contabile”) – 4. Affrancamento delle “differenze” libro/fiscali soggette al riallineamento imposto dalla norma transitoria (art. 1, comma 49, della legge finanziaria 2008).*

1. *Principio di derivazione (nuovi inquinamenti, non obliterati dal codice civile, ved. abolizione del quadro EC) e regime transitorio per il reversal “istantaneo” delle deduzioni pregresse (riallineamenti con “azzeramento” del quadro EC)*

¹ Nella pluridirezionalità della scelta del legislatore di eliminare ogni futura scoria di discontinuità fiscale/libro nella direzione di un “binario” unico, con tutte le criticità che ne conseguono (ved. resurrezione degli inquinamenti), rilevano anche i plurimi tentativi di retrodatazione, incoraggiata da prelievi sostitutivi, degli effetti del riallineamento anche alle divergenze pregresse (regime transitorio che affranca i fondi e i beni “disallineati”).

Il riferimento è alle fusioni/scissioni plusvalenti e agli azzeramenti delle “eccedenze” da quadro EC senza attendere il recupero imposto dall’art. 109 del TUIR. Le favorevoli deduzioni extracontabili (EC), consentite da un sistema che codificava l’autonomia della dichiarazione dal bilancio (affrancato dalle norme fiscali), possono essere eliminate. Nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), vi è un ritorno al passato, ossia il ripristino delle regole anteriori alla riforma 2004 – un sistema di derivazione integrale con variazioni (poche) – con l’effetto deteriore che rivivranno i “vecchi” inquinamenti, peraltro non obliterati dal codice civile, avendo il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, abrogato il comma 2 dell’art. 2426 c.c. Senza ignorare le discriminazioni fra soggetti IAS e altri soggetti (deduzioni differite per i primi, ved. spese di ricerca, TFR e l’indeducibilità dei canoni di leasing venendo meno la neutralità che aveva informato il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38). Si perpetuerà una predestinazione degli utili attraverso la riallocazione al conto economico di maggiori costi fiscali in precedenza dedotti in EC, che appunto torneranno in clandestinità con un’alterazione delle evidenze economiche.

Questi ultimi potranno essere neutralizzati dall’Amministrazione finanziaria attraverso il rimedio interinale dell’art. 1, comma 34, della legge n. 244/2007, quando vi sono discontinuità comportamentali non spiegate economicamente. Viene scongiurato il rischio di asservimenti forzosi (effetti inquinanti) quando l’impresa non vuole rinunciare alla maggiore latitudine delle norme fiscali (seguite in bilancio nel nuovo modello concettuale di rifiuto dall’autonomia delle norme civilistiche ove si fosse interessati a deduzioni o differimenti di imposta). Tuttavia, l’indeducibilità *de qua* opera solo quando vi è un’ingiustificata modifica nei criteri di valutazione adottati sistematicamente negli esercizi che precedono quello da cui decorre la scomparsa del quadro EC (1° gennaio 2008), ossia uno scarto nella progressione delle valutazioni effettuate prima e dopo tale data (norma transitoria). Invero, il TUIR non preclude la deduzione dei costi civilisticamente esuberanti – principio di previa imputazione – e, pertanto, l’impresa (osserva la circolare Assonime n. 22/2008) potrà continuare a dedurre tali costi fiscali nonostante le innovazioni endoprocedimentali *retro* illustrate, ancorché disallineati, “eccedenti” quelli previsti dai principi contabili. In altri termini, viene sanzionato l’ingiustificato mutamento nei processi valutativi avviati prima dell’ingresso delle nuove regole. In sede di chiusura dell’esercizio 2007, si dovrà valutare con attenzione le imputazioni al C/E – ad esempio, ammortamenti, svalutazioni crediti – poiché una revisione della stima della vita utile dei cespiti potrebbe essere censurata se non basata su corrette regole contabili. Si vuole dire che se l’impresa fino al 2006 deduceva gli ammortamenti esuberanti in EC, dovrà stanziare nel bilancio 2007 i maggiori ammortamenti per evitare la loro indeducibilità nel 2008⁴. Lo stesso dicasi per l’impresa che in passato non ha fatto ricorso al quadro EC per iscrivere gli ammortamenti anticipati (eliminati nella finanziaria 2008). Dunque, una decelerazione dell’ammortamento (l’alternativo mantenimento del precedente criterio di imputazione comporta la loro espulsione in dichiarazione) rischia di vanificare le iscrizioni “eccedenti” adottate prima del 2008. Difatti, la norma di cui al comma 34 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 dovrebbe avere natura procedimentale, pertanto applicabile anche ai comportamenti “disallineati” (appunto rivisti nel 2008, senza una loro giustificazione contabile), avviati prima di tale annualità. Restano estranee al sindacato antielusivo dell’Amministrazione finanziaria le valutazioni (“svalutazioni”) relative a cespiti acquisiti dopo il 1° gennaio 2008, le imprese costituite dopo tale data e quelle che hanno inquinato i bilanci nella vigenza del disinquinamento fiscale. Quest’ultima esclusione si giustifica per l’assenza di un rischio di strumentalizzazione per fini fiscali del bilancio; difatti una viziata (incoerente) modifica nei procedimenti contabili avrà effetti espansivi e non riduttivi – gli unici avversati dal comma 34 – della base imponibile. Sarà il contribuente a provare l’osservanza delle regole contabili nelle iscrizioni di bilancio, anche quando la deduzione forfetaria ha una copertura normativa, pertanto, l’Amministrazione finanziaria sarà

¹ Ved. GALLO, *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio di esercizio*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, 4 ss.

² Ved. FEDELE, *Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, I, 485; TINELLI, *Istituzioni di diritto tributario*, Padova, 2007; BEGHIN, *Scissione societaria e aspetti problematici nella determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella beneficiaria*, in *Boll. Trib.*, 1998, 569; LUPI, *Le operazioni straordinarie tra reddito d’impresa e meccanismi di coordinamento della tassazione societaria con quella dei soci*, in LUPI-STEVANATO (a cura di), *La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa*, Milano, 2002, 43; ZIZZO, *Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi*, Milano, 1996, 1 ss.; D’ABRUZZO-PUCCI, *Operazioni di aggregazione aziendale e fusione inversa nella disciplina dei principi contabili internazionali*, in *Boll. Trib.*, 2008, 1240 ss.; e ID., *Le operazioni di aggregazione d’impresa nei nuovi principi contabili internazionali*, *ivi*, 2005, 1013.

³ Ved. LUPI, *Reddito fiscale e bilancio civilistico: a sorpresa tornano gli inquinamenti*, in *Corr. trib.*, 2007, 3231; DUS-LUPI, *Quale rilevanza fiscale per il bilancio di esercizio?*, in *Dial. dir. trib.*, 2007, 121; PROCOPIO, *Il reddito di impresa e la sua progressiva armonizzazione con il principio di dipendenza*, in *Dir. prat. trib.*, 2007, I, 1126.

⁴ Ved. GAIANI, *Tax planning sugli ammortamenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 maggio 2008.

liberata dalla non facile dimostrazione dell'incoerenza dell'iscrizione dei suddetti costi. Tale ritorno alla "dipendenza rovesciata" non avrà più le garanzie di chiarezza e di informazione, prima assicurate dagli artt. 2426 e 2427 c.c. Il sindacato antielusivo sulla negazione di costi imputati al C/E, inaugurato dalla finanziaria 2008 produrrà un degrado "qualitativo" delle norme sovvenzionali studiate per affrancare l'imponibile da indesiderati processi valutativi.

Invero, emerge in generale (ved. IRAP e soggetti IAS) una prospettiva inattesa in cui vi sarà una sostituzione delle norme del TUIR da parte dei principi contabili, con un arretramento delle attenzioni dell'Agenzia delle entrate per cui il controllo verterà sulla "non manifesta infondatezza" e sulla "non manipolazione ai fini fiscali" delle valutazioni operate in bilancio⁶ e dalla stessa Amministrazione reinterpretate.

L'innovazione legislativa si basa pertanto sulla rilevanza fiscale dei "corretti principi contabili", con l'effetto deteriore che la modifica *de qua* libera l'invasività di un riesame da parte dell'Amministrazione finanziaria delle valutazioni compiute dagli amministratori – riduzione della loro discrezionalità – in una materia (redazione del bilancio) in cui le modalità comportamentali sono plurime, paritetiche/alternative e quindi tutte civilisticamente compatibili.

Viene, dunque, a configurarsi il ben noto "monobilancio corretto".

È stato ricordato come l'abrogazione delle deduzioni extracontabili comporterà un allargamento della base imponibile per i soggetti IAS – riduzione dei "doppi binari", prevalenza dei principi contabili internazionali sulle norme del TUIR, superiorità obliterata dalla norma derogatoria di cui all'art. 83 del TUIR – alludo, ad esempio, all'ineducibilità dei canoni di *leasing*, per cui in futuro non sarà più possibile dedurre in dichiarazione i maggiori canoni di locazione finanziaria rispetto alla sommatoria di ammortamenti ed oneri finanziari imputati al C/E (IAS 17). Pertanto, fiscalmente opererà il riallineamento cronologico nel "recupero" dell'investimento, con neutralizzazione dei benefici fiscali. Si vuole dire che il *leasing* non offrirà più il vantaggio competitivo del fattore tempo – maggiori costi – rispetto all'alternativa acquisizione diretta dei cespiti, poiché *de facto* le deduzioni in entrambe le concorrenti formule negoziali considerate osserveranno la costanza degli ammortamenti (art. 102, con esclusione appunto del comma 7), non avendo il legislatore riproposto la ben nota neutralità che accompagnò – D.Lgs. n. 38/2005 – l'avvento degli IAS/IFRS (il superamento dell'invarianza *de qua* venne già raccomandato nelle conclusioni della Commissione Biasco). Difatti, l'art. 102, comma 7, del TUIR, non contempla più la formula distensiva "indipendentemente dai criteri di contabilizzazione" che liberava le deduzioni extracontabili, con l'effetto deteriore, *retro* illustrato, che i soggetti IAS vedranno "prolungarsi" gli effetti fiscali del *leasing*. È evidente che l'equiparazione del *leasing* alle acquisizioni dirette dei beni sarà multilaterale, ovvero rileverà anche ai fini della deduzione delle spese di manutenzione ad esempio patrimonializzate in base agli stessi IAS, quelle non incrementative rileveranno nella misura del 5% dei cespiti posseduti. Lo stesso dicasi per la durata minima dei contratti di *leasing* la cui violazione, venuti meno i benefici delle deduzioni accelerate, non vulnera più gli ammortamenti "iscritti"; ed ancora, dalla cessione dei contratti emergeranno plusvalenze e non sopravvenienze attive (art. 88 del TUIR) da commisurarsi ai più alti valori contabili, rispetto al debito riferito alle "quote di capitale" residue, maturato alla cessione; per finire con i plusvalori nel "sale and lease back" da distribuirsi lungo la durata del contratto in base al principio di correlazione costi e ricavi (IAS 17 cui rinvia il legislatore attraverso l'art. 83 del TUIR). I soggetti non IAS che per i beni acquisiti in *leasing* adottano il metodo finanziario⁸, facendo ricorso alla deroga di cui all'art. 2423 c.c., perderanno la copertura normativa per dedurre gli ammortamenti, giacché il citato comma 7 dell'art. 102 del TUIR sarebbe limitato a coloro che imputano al C/E i canoni di locazione oltre all'inapplicabilità per tali soggetti degli IAS. L'invasività di una tale conclusione, ancorché non disallineata dal dato testuale, ovvero adesiva al TUIR, sarebbe aliena al sistema che riconosce la deduzione dei costi inerenti la produzione del reddito.

Il legislatore, nel ripristinare (*recte*: rafforzare) il principio di derivazione – viene data copertura alla riduzione dell'aliquota legale IRES – con conseguenti effetti inquinanti (esuberato delle deduzioni fiscali non più consentite a regime se non fiscalizzate in bilancio), ha previsto, con scelta adeguata, per i valori di bilancio "quiescenti" un alternativo regime transitorio di "riallineamento" indolore delle discontinuità libro/fiscale al fine di evitare l'ineducibilità futura dei costi veicolati per il C/E. Non va ignorato il vantaggio finanziario amplificato dal riversamento sul bilancio dei valori affrancati, pertanto saranno preferiti cespiti a più rapida obsolescenza. Invece, minore sarà l'interesse a "bonificare" ad esempio le svalutazioni fiscali il cui rientro è eventuale e non attuale.

Per coloro che non aderiranno al citato svincolo immediato dall'ultrattività delle disposizioni dell'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, permane il quadro EC fino al riassorbimento della fiscalità differita per riduzione graduale delle asimmetrie fiscali/libro, ma introduce (art. 1, comma 48, della legge n. 244/2007), come *retro* annunciato, la facoltà di azzerare nell'immediato "l'eccedenza" da quadro EC senza attendere il *reversal* delle pregresse deduzioni. È un regime opzionale per incidere, con una scelta invasiva, sulla fiscalità dei beni e delle riserve eliminando scorie dichiarative per "divergenze" oramai affrancate, il cui importo determina l'incremento del valore fiscale attribuibile alle poste di bilancio. L'intervento, con alcune varianti, è figlio della medesima facoltà concessa dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266⁹ (finanziaria 2006). In tale impianto normativo il riallineamento, pur scontando aliquote più basse (12% per i beni ammortizzabili e 6% per i beni diversi), era differito al terzo periodo d'imposta successivo, con l'effetto deteriore che i maggiori valori fiscali venivano recuperati in ritardo rispetto ad un prelievo attuale, riducendosi l'*appeal* nel divario delle aliquote nominali (IRES e quelle sostitutive). Nella finanziaria 2008, il descritto differimento degli effetti fiscali è limitato ai soli atti di "realizzo" dei beni "riallineati" (quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione), mentre ai fini dell'ammortamento gli effetti fiscali sono immediati (dovrebbero decorrere dall'esercizio in cui è effettuata l'operazione, poiché il legislatore vuole eliminare le discontinuità, non mantenerle per tale periodo).

Inoltre, proseguendo nell'analisi comparativa delle due legislazioni premiali, su quei maggiori valori "affrancati" nella finanziaria 2006 nasceva un asservimento patrimoniale. Un vincolo d'indisponibilità – autofinanziamento – dei benefici da norme sovvenzionali, con un consolidamento nel patrimonio dell'impresa della ricchezza detassata fino alla riconciliazione tra valori fiscali e libro.

⁵ Ved. ZIZZO, *Il potere di disconoscere gli oneri forfetari; un passo falso o il segno di una nuova era?*, in *Corr. trib.*, 2008, 755 ss., il quale non condivide la natura elusiva del potere dell'Amministrazione finanziaria di disconoscere i costi se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente trattandosi di costi che le regole di formazione dell'imponibile consentono di conteggiare.

⁶ Così LUPI, *Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale*, in *Corr. trib.*, 2008, 1095 ss.; ANDREANI-TUBELLI, *L'Assonime chiarisce l'abrogazione delle deduzioni extracontabili*, *ibidem*, 1633 ss.

Sulla possibile diluizione dei plusvalori nelle operazioni di *sale and lease back* poste in essere anche da soggetti non IAS ovvero sulla compatibilità normativa di tale impostazione contabile, ved. ANDREANI-GIOMMONI, *Eliminazione delle deduzioni extracontabili e IAS: effetti sul regime fiscale del leasing*, in *Corr. trib.*, 2008, 2642 ss.; gli Autori opportunamente fanno notare come un simile trattamento «... dovrebbe essere peraltro applicabile anche alle imprese che non utilizzano gli IAS, atteso che il quarto comma dell'art. 2425-bis c.c., introdotto dall'art. 16 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, nell'ambito del processo di armonizzazione dei principi contabili nazionali a quelli internazionali, prevede una disposizione del tutto simile a quella statuita dallo IAS 17, stabilendo che le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione».

Sulla pericolosità della negazione dei costi in esame ved. ANDREANI-GIOMMONI, *op. ult. cit.*, 2644, i quali fanno osservare che «... alle imprese che, pur non adottando gli IAS, contabilizzano comunque i beni in leasing secondo il metodo finanziario non si renderebbero applicabili né l'art. 83 né l'art. 102 del TU, con la conseguenza che in relazione ai contratti di leasing stipulati da tali soggetti non potrebbero dedurre alcunché detta tesi, che deriva da un'interpretazione meramente letterale della norma, a parere di chi scrive deve essere respinta si giungerebbe al paradosso di escludere ogni possibilità di deduzione con riferimento ai contratti di leasing finanziario ...».

Ved. TINELLI, *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito di impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 2002, I, 462; FANTOZZI-ALDERIGHI, *Il bilancio e la normativa tributaria*, in *Rass. trib.*, 1984, I, 117; FALSITTA, *Il bilancio di esercizio delle imprese*, Milano, 1985; GALLO, *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio di esercizio*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, 3.

¹⁰ Ved. MICHELUTTI, *Gli effetti della Finanziaria 2008 sulle attività immateriali disciplinate dallo IAS 38*, in *Corr. trib.*, 2007, 3577 ss.

Tale obbligo di istituire una riserva in sospensione d'imposta non viene riesumato nella finanziaria 2008; anzi vedremo che l'annullamento del quadro EC produce *ex se* la "liberazione" indolore delle riserve quiescenti, per cui non sarà necessario versare l'imposta sostitutiva dell'1% di cui al comma 34, ottavo periodo, dell'art. 1, della legge n. 244/2007. Sarà possibile fare scelte conservative, ossia mantenere le asimmetrie libro/fiscali e affrancare (1%) le sole riserve patrimoniali o ancora "riallineare" negli anni successivi al 2008, e "liberare" nell'immediato le riserve: in tal caso non potrà essere richiesta la restituzione della suddetta imposta. Pertanto, in alternativa al *recapture* fisiologico delle citate deduzioni, appunto "tassate" in dichiarazione per evitare una duplicazione di valori già ospitati in EC, la finanziaria 2008 consente di "elevare" (uscita istantanea) i più bassi costi fiscali.

Senza, quindi, attendere il prefato *reversal* delle citate deduzioni – negazione di costi fiscali altrove dedotti, ved. EC – l'eccedenza pregressa potrà essere azzerata mediante l'opzione per un prelievo sostitutivo, progressivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota del 12% (sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro, del 14% fino a 10 milioni e 16% sulla parte che eccede i 10 milioni).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina (art. 1, comma 48) sull'affrancamento volontario delle "eccedenze" maturate al 31 dicembre 2007. L'opzione per l'imposta sostitutiva potrà essere tardiva (esercizi successivi al 2008) nei limiti delle differenze non ancora riassorbite. Così, il rinvio, ad esempio, al 2009 sarà preferito quando è prevedibile che in tale anno si verificherà il riversamento delle differenze da riallineare. Invero, sono consentite opzioni plurime per *tranches*, ossia una distribuzione intertemporale degli imponibili, ma le aliquote progressive applicabili dovranno tener conto degli importi assoggettati in precedenza (art. 1, comma 5, del D.M.) per non eludere quella minima.

Ai fini IRAP l'opzione esercitata nella dichiarazione per il 2007 congela il particolare meccanismo di recupero "forzoso", progressivo in sei periodi di imposta delle deduzioni pregresse (in cui si prescinde dalle vicende del recupero dei benefici goduti) previsto dal comma 51 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, con l'effetto che non si porrà alcun problema di coordinamento fra le due legislazioni (commi 48 e 51). L'esercizio tardivo della medesima determinerà la disapplicazione *ex lege* di tale regime e la deduzione delle quote costanti recuperate a tassazione. Tale fenomeno di doppia imposizione si verificherà quando le eccedenze residue IRES, cui applicare le aliquote sostitutive, saranno maggiori di quelle IRAP (residui quinti), il che significa che esistono, anteriormente all'inizio del periodo in cui l'opzione viene esercitata, valori già assoggettati ad IRAP che in quanto "vivono" in quelle divergenze IRES residue sconteranno nuovamente l'IRAP attraverso l'imposta sostitutiva.

Si verifica un fenomeno contrario, quando le eccedenze IRAP sono maggiori di quelle residue IRES, nei limiti di tale differenza positiva non viene applicata né l'imposta sostitutiva né quella ordinaria e si renderà necessario pertanto garantire la prosecuzione del loro recupero in più anni con applicazione delle aliquote ordinarie. Solo tassando questi esuberi IRAP, si ripristinano le coerenze fiscali, ovvero le eccedenze IRAP residue, maggiori di quelle IRES assoggettate al prelievo sostitutivo, cumulate ai quinti recuperati negli anni che precedono quello in cui viene esercitata l'opzione, potranno essere finalmente attratte a tassazione.

Poiché l'eccedenza potrà assumere proporzioni importanti, scoraggiando l'uscita dal sistema dei "doppi binari", il legislatore ha previsto che la preferenza per i "riallineamenti" in esame potrà essere parziale ma nel rispetto dell'omogeneità nelle deduzioni che si vogliono riassorbire, ossia per alcuni righi, ma con l'obbligo di assoggettare ad imposta il totale di ciascuno di essi, con deroga per i soggetti IAS, i quali possono escludere i marchi che pertanto verranno riassorbiti in via ordinaria vista la sopravvivenza delle norme sul recupero dei valori dedotti e non affrancati. Deroga ultronea riguarda i beni oggetti di atti "realizzativi" posti in essere prima del versamento della prima rata per evitare un inutile esborso finanziario (decadenza dagli effetti del riallineamento, ved. art. 1, comma 48, della legge n. 244/2007); laddove invece l'atto dismissivo dovesse intervenire anteriormente al versamento della seconda o terza rata non saranno dovute le stesse, giacché vengono meno *ex tunc* gli effetti del riallineamento per violazione del periodo di obbligatoria permanenza, oltre illustrato.

Analoga esclusione non è stata prevista per l'avviamento, dato che lo stesso costituisce voce autonoma liberamente affrancabile e stante il perdurare della facoltà di utilizzare in futuro il momento dichiarativo. Difatti, questi soggetti potranno continuare ad operare deduzioni extracontabili.

Incerta è l'applicazione dell'imposta sostitutiva alle divergenze da *first time adoption*, avendole l'Amministrazione finanziaria escluse dal riallineamento transitorio, anche se motivi di coerenza fiscale insistono per una loro alternativa rimozione indolore (prelievi sostitutivi). Se viene violato tale obbligo di riallineamento vengono meno gli effetti di quello irregolarmente effettuato e ovviamente il contribuente potrà ripetere l'imposta versata sui valori "affrancati" e l'Amministrazione finanziaria recuperare quelli già dedotti. L'esubero delle imposte differite passive iscritte in passato, per dare evidenza alle discontinuità libro/fiscali, rispetto all'imposta sostitutiva citata, comporta la rilevazione di una sopravvivenza attiva non tassata, ovvero il ripristino della consistenza patrimoniale violata dall'iniziale, alternativa iscrizione diretta a patrimonio delle medesime. Dunque le deduzioni fuori conto non modificavano l'onere tributario, determinando una mera redistribuzione della fiscalità di "periodo" divisa fra minori imposte correnti e maggiori imposte differite. È evidente che se l'impresa non "riallinea" la riduzione del sopravvissuto fondo imposte differite, "liberata" dalla modifica dell'aliquota legale – dal 33% al 27,5% – incrementerà il vincolo patrimoniale. A regime la soppressione del quadro EC ridurrà le ipotesi di iscrizione della fiscalità differita passiva; si verificherà un fenomeno contrario, ossia l'incremento delle imposte differite attive, dovuto all'amplificarsi delle variazioni in aumento (ved. eliminazione degli ammortamenti anticipati).

Gli effetti del riallineamento e dello svincolo delle riserve in esame decorrono dall'inizio del periodo d'imposta in cui è effettuata la scelta e, quindi, in genere dal 1° gennaio 2008. Questo comporterà che i valori "affrancati" in tale anno potranno essere dedotti in Unico 2009 ovvero quando gli ammortamenti e gli oneri "riallineati" si riverseranno sul bilancio 2008. È stata prevista nel D.M. (art. 2, comma 2) l'obbligatoria permanenza dei beni "riallineati"; pertanto con la loro cessione anticipata decade il regime opzionale e ovviamente sarà accreditata l'imposta sostitutiva versata, ad essi relativa. Tale asservimento temporale è incompatibile con il rafforzato modello di derivazione integrale (con variazioni) inaugurato con la finanziaria 2008, poiché si dovrà tener memoria dell'originario disallineamento dei beni che riaffiorerà al verificarsi della condizione *de qua*. Ai fini della decadenza quesita, non rilevano gli atti involontari, alludo alle perdite incidentali estranee alla *ratio* antielusiva della citata norma; invece sono atti realizzativi per equiparazione, pertanto rilevanti nella disciplina antielusiva – *reversal* delle maggiori aliquote sulle sopravvissute (per decadenza deduzioni da EC – le assegnazioni ai soci e l'autoconsumo esterno).

¹¹ Ved. ANDREANI-TUBELLI, *Affrancamento delle deduzioni extracontabili*, in *Corr. trib.*, 2008, 1839.

¹² Ved. DAMIANI, *Principio di derivazione e doppio binario in connessione all'adozione degli IAS/IFRS*, in *Corr. trib.*, 2007, 3619; ID., *Profili generali sulle problematiche applicative della fiscalità dei bilanci IAS/IFRS*, in *Dial. dir. trib.*, 2008, 53; MACARIO, *Ultima opportunità per il quadro EC e opzioni per eliminare deduzioni pregresse in Unico 2008*, in *Corr. trib.*, 2008, 1349.

¹³ Sulle esclusioni oggettive dal riallineamento per classi omogenee ved. ANDREANI-TUBELLI, *Imposta sostitutiva sul riallineamento e sull'affrancamento delle riserve*, in *Corr. trib.*, 2008, 2621; gli Autori osservano che «... non essendo stata prevista espressamente un'analoga causa di esclusione anche per la quota delle deduzioni extracontabili relative ai beni alienati successivamente al versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, ancorché anteriormente al versamento della seconda e/o terza rata, ci si chiedeva se, in detta ipotesi, si potesse considerare comunque non dovuto il versamento delle rate mancanti, decadendo in tal caso l'impresa *ex tunc* dagli effetti dell'affrancamento ... Al riguardo l'Agenzia ha precisato che ... con la cessione del bene nel periodo di sorveglianza vengono meno *ex tunc* gli effetti del riallineamento».

¹⁴ Ved. circ. 11 luglio 2008, n. 50/E, in *Boll. Trib.*, 2008, 1171.

¹⁵ Ved. circ. n. 27/E/2005, cit., con la quale l'Amministrazione finanziaria aveva escluso la riconducibilità di tali discontinuità nell'alveo delle deduzioni extracontabili disciplinate dall'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, da cui dovrebbe discendere il deterioro effetto consistente nell'inapplicabilità dell'imposta sostitutiva ai succitati disallineamenti.

¹⁶ Ved. ANDREANI-TUBELLI, op. ult. cit., 2622, i quali sul perimetro oggettivo della norma antielusiva il cui ingresso comporta la decadenza dagli effetti del riallineamento, aggiungono che «... l'Agenzia ha espressamente escluso dall'obbligo di affrancamento obbligatorio i disallineamenti su beni realizzati, per effetto di alienazione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee al regime di impresa ... pertanto, se ne potrebbe dedurre che, anche secondo

Sulla nozione di costo fiscale del bene, esso si identifica con quello residuo al momento del realizzo anticipato ridotto dei valori affrancati e dei maggiori ammortamenti operati *medio tempore*, con l'effetto che lo stesso potrebbe essere anche negativo. Tali soluzioni interpretative ed equitative sono state recepite dall'Agenzia delle entrate¹⁷. Sull'accreditamento dell'imposta sostitutiva versata sui beni a realizzo anticipato i cui valori extracontabili inutilmente "liberati" saranno riassorbiti con aliquote ordinarie, va rilevato che il D.M. 3 marzo 2008 non aveva offerto un criterio guida, per cui trattandosi di prelievo progressivo si era sostenuto che ai predetti fini dello scomputo i valori riallineati, oggetto di *recapture* in quanto relativi a beni ceduti anticipatamente, dovessero collocarsi nell'ultimo scaglione di imponibile (*recte*: aliquota corrispondente). L'Agenzia ha sostenuto che nell'individuazione dell'imposta sostitutiva da restituire, si deve considerare l'aliquota marginale dell'imposta¹⁸.

È stato ampiamente ricordato che l'opzione in esame potrà essere multilaterale ovvero estendersi anche alle poste patrimoniali (prelievo dell'1%) "asservite" di cui all'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, le quali, pertanto, potranno esitare senza oneri fiscali ultranei¹⁹. In altri termini, l'opzione per l'imposta sostitutiva dell'1% elimina il vincolo di indisponibilità gravante sul patrimonio netto a motivo della presenza dei disallineamenti da quadro EC che hanno determinato l'iscrizione della fiscalità differita, senza incidere sul valore fiscalmente riconosciuto dei beni (inalterato). Le deduzioni extracontabili (rigo EC 21) prescindono dalla copertura patrimoniale, ossia le riserve possono essere anche inferiori alle prime non venendo meno la possibilità di utilizzare il prospetto EC – il vincolo si trasferisce sugli utili futuri – con l'effetto che l'affrancamento si estenderà a tali utili diversamente vincolati. In altri termini, il legislatore consente la liberazione delle riserve future, appunto non esistenti al momento dell'opzione²⁰.

Questione controversa è se la tassazione sostitutiva delle riserve corrispondenti alle deduzioni in EC operi al lordo ovvero al netto della fiscalità differita. A regime, la violazione del vincolo di copertura patrimoniale determinerà l'imposizione delle riserve "eccedenti" al lordo delle relative imposte differite, si ritiene che lo stesso allargamento della base imponibile intervenga anche per il regime opzionale in esame. Invero, ragioni di coerenza fiscale insistono per una soluzione contraria, indolore ovvero per un prelievo sostitutivo limitato alle sole riserve, senza considerare le imposte differite²¹. Difatti, la rimozione ("tassata" con aliquote ordinarie) del vincolo patrimoniale per la distribuzione delle riserve "eccedenti" produce *ex se* il riallineamento dei valori fiscali/libro invece carente nell'alternativo affrancamento anticipato con imposta sostitutiva (permane il disallineamento). Tali rassicuranti conclusioni sono state recepite dall'Agenzia delle entrate (circolare n. 50/E/2008, citata) che ha escluso dal prelievo in esame le imposte differite passive, ossia l'imponibile dello svincolo patrimoniale sarà determinato al netto delle imposte differite ad esso correlate.

Piena condivisione va manifestata alla recente soluzione interpretativa dell'Agenzia delle entrate²², sollecitata nell'ambito della procedura interinale dell'interpello esplicativo, sull'inclusione delle riserve da FTA rilevate in contropartita della sommatoria algebrica delle rettifiche contabili conseguenti al passaggio agli IAS/IFRS²³, fra quelle poste a copertura delle deduzioni extracontabili. È evidente che la rilevanza delle prefate riserve è bilaterale, ossia l'iscrizione di una riserva "negativa" determinerà una speculare riduzione del vincolo "di massa". L'impresa che non aderirà alle studiate opportunità di uscita "istantanea" dal prospetto EC dovrà continuare a compilare lo stesso per rilevare in Unico 2009 e dei periodi di imposta successivi il recupero graduale delle divergenze fra valori civili e fiscali.

Ai fini IRAP va rilevato che il legislatore (art. 1, comma 51) ha previsto, nell'ambito delle disposizioni transitorie, che le "eccedenze" EC rilevanti ai fini di tale tributo sono soggette ad un recupero "forzoso", progressivo per quote costanti nei sei anni successivi al 2007, con contestuale affrancamento delle riserve, appunto fino a concorrenza degli imponibili recuperati. Ora, coordinando tale norma con le disposizioni emarginate sull'alternativo affrancamento delle sole poste patrimoniali, vi è da chiedersi se il recupero "imposto" dei componenti negativi dedotti ai fini IRAP fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, cui consegue lo svincolo graduale per la quota IRAP delle riserve quiescenti, sia alieno al sistema del prelievo sostitutivo dell'1% delle poste patrimoniali. In altri termini, poiché lo svincolo delle riserve sospese non specifica se le imposte sostituite sono solo quelle sui redditi o anche l'IRAP, è da ritenere che la specificità dell'intervento sul recupero delle deduzioni IRAP indicate nel prospetto EC abbia carattere speciale, con l'effetto che l'affrancamento (graduale in sei anni) delle poste patrimoniali previsto in questa disciplina transitoria (limitato alla quota IRAP) prevale su quella generale relativa alla liberazione indolore (1%) delle poste patrimoniali (tale affrancamento, limitato alle imposte sui redditi, ha, diversamente da quello IRAP, effetti immediati). È evidente che, osserva *supra*, con il riallineamento tardivo delle divergenze di valori civili e fiscali cesserà il prefato prelievo progressivo e lo svincolo delle riserve IRAP "sospese" sarà immediato. Come *retro* illustrato, tale svincolo patrimoniale sarà progressivo per quote costanti quando non vi è l'opzione per l'alternativo affrancamento dalla finanziaria 2008, mentre invece il riallineamento IRAP dei valori civili e fiscali sarà istantaneo, ossia non seguirà il riversamento extracontabile delle quote già dedotte in EC (non vi saranno nuovi disallineamenti), facendo coincidere *ab initio* i valori civilistici e quelli rilevanti ai fini di tale tributo.

Conclusivamente, se il contribuente resta inerte di fronte alle studiate possibilità di "uscita" invasiva o meno dal quadro EC e dai relativi asservimenti patrimoniali, troveranno applicazione ultrattiva le disposizioni sul recupero delle eccedenze pregresse, ossia resta ferma l'applicazione in via transitoria delle disposizioni di cui all'art. 109, comma 4, lett. b), terzo, quarto e quinto periodo, del TUIR. In tale prospettiva, segnalo la condivisibile interpretazione dell'Agenzia delle entrate²⁴ sulla distribuzione indolore delle poste patrimoniali.

Si chiarisce che la violazione del principio di "copertura" va verificata alla fine del periodo d'imposta in cui è intervenuta la delibera di distribuzione delle riserve, per cui eventuali "riduzioni" delle "eccedenze" (tassate) avvenute anche successivamente a tale esitazione ma nel medesimo periodo d'imposta "liberano" quelle distribuzioni.

2. Riallineamenti delle discontinuità da fusioni e scissioni (la riallocazione "rilevante" dei disavanzi, legge finanziaria 2008 e D.M. 25 luglio 2008)

l'Amministrazione finanziaria, le perdite involontarie dei beni oggetto di affrancamento non comportano il venir meno dell'efficacia dell'opzione, rilevando a tal fine solo il realizzo per effetto di alienazione, assegnazione ai soci, autoconsumo e destinazione a finalità estranee all'impresa.

¹⁷ Ved. circ. n. 50/E/2008, citata, con la quale l'Agenzia delle entrate ha chiarito che «... nell'ipotesi in cui i beni vengono realizzati nel menzionato periodo di sorveglianza, il costo fiscale post-affrancamento dei medesimi viene ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'ammortamento medio tempore dedotto».

¹⁸ Con la circolare citata l'Agenzia ha affermato che occorre rideterminare l'imponibile come se il disallineamento sui beni ceduti non avesse mai concorso alla determinazione della base imponibile oggetto di affrancamento, con l'effetto che per determinare la quota dell'imposta sostitutiva da utilizzare quale credito d'imposta, occorre fare riferimento all'aliquota marginale dell'imposta.

¹⁹ Ved. SCAFATI, *Semplificazione delle modalità di calcolo del reddito d'impresa*, in *Corr. trib.*, 2007, 3492 ss.; NUZZO, *Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in *Giur. comm.*, 1985, I, 810; GIOVANNINI, *Bilancio civile e variazioni fiscali*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1993, I, 588.

²⁰ Ved. ANDREANI-TUBELLI, op. cit., 2626, i quali nel commentare sul punto emarginato la circolare n. 50/E/2008, fanno osservare che «... per non penalizzare le imprese che al termine del periodo non dispongono di riserve di ammontare almeno pari al vincolo patrimoniale, si sarebbe dovuto consentire di assoggettare all'imposta sostitutiva dell'1% l'importo di tali eccedenze anche per la parte che non trovava copertura nelle poste del patrimonio netto risultanti dal bilancio. Così operando le riserve che si dovessero formare successivamente non resterebbero assoggettate al vincolo patrimoniale e potrebbero quindi essere distribuite ai soci senza essere sottoposte a tassazione».

²¹ Su tali posizioni rassicuranti circ. Assonime n. 22/2008.

²² Ved. ris. 7 novembre 2007, n. 319/E, in *Boll. Trib. On-line*.

²³ Ved. D'ABRUZZO-PUCCI, *Le operazioni di aggregazione d'impresa nei nuovi principi contabili internazionali*, cit.

²⁴ Ved. ris. 7 novembre 2007, n. 315/E, in *Boll. Trib. On-line*.

La finanziaria 2008 (art. 1, comma 46, lett. a) e b), della legge n. 244/2007 integra gli artt. 172 e 173 del TUIR), nell'ambito di una revisione multilaterale della disciplina IRES²⁵, decreta il ripristino della possibilità di affrancare/riallineare i maggiori valori iscritti in bilancio dei beni ricevuti (riallocazione dei disavanzi unitamente ai disallineamenti già esistenti presso il soggetto incorporato o fuso), per fusione e scissione plusvalenti (un sostanziale monobinario senza variazioni), reintroducendo un regime di affrancamento volontario delle plusvalenze latenti volto al riconoscimento dei prefati valori, previo assoggettamento degli stessi ad imposta sostitutiva²⁶ (aliquote progressive). È stato osservato sull'estensione della disciplina opzionale che l'affrancamento compete anche quando la società "finale" non iscrive nuovi maggiori valori – ved. il risolutivo riferimento nella legislazione primaria al valore di iscrizione in bilancio²⁷ – limitandosi a recepire/riproporre quelli non riconosciuti del dante causa (i medesimi valori di bilancio). Si vuole dire che l'opzione per il prelievo sostitutivo potrà esercitarsi anche quando il beneficiario dell'operazione, cui compete la scelta *de qua*, "non rivaluta" gli elementi ricevuti, ereditando le eventuali discontinuità libro/fiscali del dante causa. Inspiegabilmente il legislatore, in evidente discontinuità con la studiata *ratio* della legislazione premiale ovvero eliminare tutti i disallineamenti, anche pregressi, nella direzione di un "binario" unico, preserva le divergenze da cessioni infragruppo di cui all'art. 123 del TUIR (scompare dal 1° gennaio 2008 la rettifica *de qua*)²⁸. Difatti, il riallineamento, con una censurabile scelta asimmetrica conservativa, è precluso per tali plusvalori, soggetti pertanto al ben noto effetto *recapture* con le più alte aliquote ordinarie. All'impossibilità di riallineare quei plusvalori, si accompagna l'ultrattività delle norme sul riallineamento più oneroso da deconsolidamento (ved. interruzione o mancato rinnovo tassazione consolidata). L'alternativa è la conservazione dei valori fiscali di "provenienza"²⁸ ereditati dall'avente causa, con le invasività dichiarative proprie delle operazioni "neutre". Il riferimento è ai ben noti prospetti di riconciliazione e all'iscrizione della fiscalità differita per neutralizzare il prelievo, appunto postergato quando sarà "alimentato" il C/E dai prefati valori "non riconosciuti".

L'assenza di novella ricchezza imponibile in tali processi aggregativi (fusioni e scissioni)²⁹ non configura un vantaggio fiscale, in quanto è figlia della sovraordinata neutralità fiscale, per cui non nascono nuovi costi fiscali in capo alle società neo costituite sulle quali si sposta *sine die* l'imposizione delle plusvalenze latenti, dato che i valori fiscalmente riconosciuti preesistenti all'operazione sono assunti *tel quel* dall'avente causa. Invece, con la preferenza *de qua* – compete alla società beneficiaria del travaso patrimoniale – viene vulnerata la neutralità fiscale che governa i processi aggregativi, obliterata dall'utilizzo di locuzioni rassicuranti quali "L'operazione non costituisce realizzo di plus/minusvalenze ..." (non si generano nuovi valori fiscali – trasmissione di quelli storici in una logica di piena immedesimazione – che tradizionalmente affiorano nelle operazioni "realizzative"). Invero, l'operazione conserva tale qualità (neutralità), ossia non si verifica una sua conversione legale in fattispecie "realizzativa".

Risolutivo in tal senso è che la scelta viene affidata all'incorporante/beneficiaria – osserva *supra* – finalizzata al riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio in esubero a quelli preesistenti. Rilevano anche i disavanzi da annullamento (invero, le norme – artt. 172, comma 10-bis, e 173, comma 15-bis – parlano di maggiori valori iscritti ovviamente "liberati" dai disavanzi) invece "irrilevanti" nell'omologa e alternativa fusione/scissione di cui alla legge n. 296/2006. Qui l'affrancamento è gratuito, ma il "riallineamento" non compete alle società legate da rapporti di partecipazioni (ad esempio, conferente e/o conferitaria hanno partecipazioni incrociate ovviamente diverse da quelle "nuove" emesse dalla seconda a servizio della cartolarizzazione dell'azienda). Tale riallineamento può essere postergato all'esercizio successivo a quello di allocazione dei disavanzi quesiti, limitato alle differenze non "riassorbite" nella dichiarazione del periodo di imposta medesimo (in cui interviene l'operazione). La scelta *de qua* potrà essere effettuata anche per entrambi i periodi, ved. *infra*, anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazione nella misura in cui le differenze tra valori civili e fiscali possono essere assoggettate a tassazione sostitutiva anche in misura parziale³⁰ (ved. art. 1, comma 2, del D.M. 25 luglio 2008). Invero, poiché l'opzione può essere esercitata in due periodi d'imposta, per evitare una violazione del prelievo progressivo, assumono rilevanza i maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva nel primo periodo i quali pertanto si cumuleranno con quelli "riallineati" in quello successivo al fine dell'applicazione delle più alte aliquote progressive (ved. art. 1, comma 5, del D.M. citato)³¹. Per i soggetti IAS la "distribuzione" dei disavanzi non sarà neutra, poiché gli avviamenti in base agli standard contabili non sono ammortizzabili, con l'effetto deteriorante che tali valori fiscali non saranno dedotti nell'immediato. Quell'asset fiscale (di "sintesi" del valore latente della società *target/acquisita*) potrà aliunde rivivere nell'invasività di un trasferimento di azienda o ramo, alimentando il costo fiscale della stessa. In tal caso, il beneficio fiscale rappresentato dal risparmio di aliquote ovvero minori imposte su maggiori poste dell'attivo iscrivibili per fusione/scissione è neutralizzato dalla componente finanziaria dovuta per il finanziamento del "riallineamento" cui ha aderito il soggetto IAS, quest'ultima amplificata dal "realizzo" dell'azienda (consolida il risparmio citato) che potrebbe anche essere eventuale ovvero mai verificarsi. Va rilevato che l'avviamento da *impairment test* anziché da ammortamento dovrebbe avere rilevanza fiscale (sussiste un interesse al riallineamento), pertanto la "riduzione" di valore per i soggetti IAS è assimilata all'ammortamento, con l'effetto di essere deducibile nei limiti di cui all'art. 103 del TUIR, ovvero nei limiti della rettifica imputata al bilancio. Invero, con la finanziaria 2008 è stato introdotto nell'art. 103 del TUIR il nuovo comma 3-bis con il quale si consente ai soggetti IAS la

²⁵ Ved. MAYR, *La riforma fiscale in Germania per le imprese*, in *Boll. Trib.*, 2007, 1429 ss.

²⁶ Ved. relazione al D.M. 25 luglio 2008, si riproduce testualmente la parte introduttiva: «Nell'ambito della fiscalità d'impresa, uno dei principali interventi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha interessato la disciplina di trattamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP delle operazioni di riorganizzazione aziendale: conferimenti di azienda, fusioni e scissioni ... l'introduzione per il soggetto conferitario ovvero incorporante o beneficiario, di un regime opzionale per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo ricevuti in neutralità, in occasione di tali operazioni, previo assoggettamento degli stessi a imposta sostitutiva dell'IRES (o IRPEF) e dell'IRAP ... la scelta per l'applicazione del regime opzionale riguarda esclusivamente il soggetto che riceve in neutralità gli elementi dell'attivo, vale a dire, la società (ente) incorporante o risultante, nelle operazioni di fusione; il soggetto beneficiario, nelle operazioni di scissione; il soggetto conferitario, nelle operazioni di conferimento di azienda».

Sui profili oggettivi, *recte* imponibile, dell'imposizione sostitutiva, con circolare 25 settembre 2008, n. 57/E, in questo fascicolo a pag. 1512, al par. 4.3., l'Agenzia delle entrate fa rilevare che il legislatore «... Consente l'affrancamento anche quando il soggetto incorporante, risultante dalla fusione ovvero beneficiario dell'operazione di scissione, non iscrive nuovi maggiori valori nelle proprie scritture contabili, limitandosi a recepire i medesimi valori di bilancio del soggetto incorporato, fuso ovvero scisso ed ereditando i disallineamenti già esistenti presso quest'ultimo».

²⁷ Ved. MICCINESI, *Le plusvalenze d'impresa*, Milano, 1993, 303 ss.; ZIZZO, *L'imposta sul reddito delle società*, in FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, Parte speciale, Padova, 2005, 298.

²⁸ Ved. FEDELE, *Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, I, 487 ss.; BEGHIN, *Aspetti fiscali dei trasferimenti patrimoniali tra familiari*, in *Boll. Trib.*, 1998, 1445 ss.; FICARI, *Continuità del programma imprenditoriale, gratuità del trasferimento e valori imponibili nell'imposizione delle plusvalenze aziendali: aspetti sostanziali e procedurali*, in *Riv. dir. trib.*, 2008, I, 126 ss.; VERSIGLIONI, *Profili tributari della cessione gratuita dei beni relativi all'impresa*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1992, I, 481; PORCARO, *Le ragioni della sistematica neutralità delle recenti norme sulle ristrutturazioni aziendali: dal trasferimento gratuito, al conferimento, alle fusioni*, in *Rass. trib.*, 1997, 1556 ss.; GIRELLI, *Aspetti problematici in tema di determinazione della plusvalenza derivante dal trasferimento a titolo oneroso dell'azienda nell'ambito del reddito di impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 2002, I, 1295.

²⁹ Nella Relazione - punti 8 e 11 - che accompagna il D.M. 25 luglio 2008 è stato chiarito che la scelta può essere differita al più tardi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui è effettuata l'operazione straordinaria, ovvero essere distribuita nei due prefati periodi – relative dichiarazioni – nella specie «... il comma 2 dell'art. 1 del decreto attua la previsione del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR ... stabilendo che le differenze tra valori civili e fiscali possono essere assoggettate a tassazione sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, in tal caso, l'applicazione del regime sostitutivo deve essere richiesta per categorie omogenee, così come individuate dal medesimo comma 2 ... l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'operazione di conferimento o, al più tardi, in quella del periodo di imposta successivo. Il decreto precisa che la richiesta può essere effettuata anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni così come individuata nel comma 2»³¹.

³¹ Nel D.M. in epigrafe - art. 1, comma 5 - il fenomeno elusivo emarginato viene così neutralizzato «... nel caso in cui in relazione alla medesima operazione di conferimento, il soggetto conferitario si avvalga del regime dell'imposta sostitutiva in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione, al fine della determinazione dell'aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo».

deduzione dei marchi e dell'avviamento a prescindere dall'imputazione al C/E (deduzione extracontabile) ovviamente nei limiti annuali previsti dall'art. 103 del TUIR. Tale soluzione equitativa di coerenza fiscale elimina le difficoltà gestionali presenti nell'altra soluzione *retro* studiata, ossia quella di equiparare le rettifiche da *impairment test* all'ammortamento. Va ricordato che i soggetti IAS potranno riallineare i plusvalori sui beni veicolati per effetto di fusione o scissione anche se tali operazioni non lasciano emergere disavanzi. Difatti, per i predetti soggetti i disavanzi non hanno evidenza contabile³². L'opzione riguarda i beni (maggiori valori liberati per fusione/scissione) della società incorporata o scissa [e non quelli della società incorporante o beneficiaria³³]. Invero, il perimetro del riallineamento è limitato, poiché lo stesso riguarda le aziende o rami attribuiti alla società risultante dall'operazione e non singoli beni. In tal senso, ved. la relazione alla finanziaria 2008 che con interpretazione adesiva, condivisa, chiarisce che la nuova disciplina sulla rilevanza opzionale dei plusvalori inerisce i complessi aziendali³⁴. L'esubero del patrimonio netto della società incorporante rispetto ai patrimoni netti contabili ha natura reddituale nel senso che oblitera i plusvalori latenti nei beni "acquisiti", ad evidenza fiscale immediata anziché differita³⁵. L'affrancamento non ha effetti multilaterali, nel senso che è limitato ai singoli beni (*recte*: aziende), non estendendosi ai beni "di secondo grado" (*recte*: le partecipazioni). Così, i soci nell'operazione "permutativa" delle loro partecipazioni nella società estinta concambiate con le "nuove", assogneranno a queste ultime i costi fiscali della prima (l'imposizione è solo sospesa). In altri termini, tale effetto di conversione legale non è vulnerato dal "riallineamento" cui ha aderito la società acquirente (incorporante/beneficiaria); i benefici fiscali sono limitati a questa entità. Pertanto, la posizione dei soci è aliena alla preferenza altrove manifestata per la rivalutazione *de qua*: difatti resteranno asserviti allo stato di "quiescenza" i plusvalori traslati (incorporati) sulle "nuove" partecipazioni poiché l'operazione non genera materia imponibile, ovvero è neutra³⁶. L'*appeal* nell'innovazione *de qua* riviene dall'applicazione ai detti plusvalori di un prelievo sostitutivo progressivo, modulato in tre scaglioni con aliquote del 12%, 14% e 16%. Tale *benefit* (rivalutazione degli *assets* ricevuti dall'incorporante/beneficiaria) affiora con evidenza immediata se quei valori (disavanzi) sono allocati su beni a più rapida obsolescenza fiscale (dal 1° gennaio 2008 il processo di ammortamento sarà allungato dalla scomparsa del quadro EC). Il "riallineamento" ha effetti immediati ai fini dell'ammortamento, mentre ai fini del "realizzo" dei beni "rettificati" anche fiscalmente i maggiori valori si considerano riconosciuti a partire dal quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione. La cessione anticipata degli stessi provoca la decadenza del regime opzionale³⁷, con l'effetto deteriore che il costo fiscale dei beni dismessi è ridotto dei plusvalori affrancati, e del maggiore ammortamento dedotto *medio tempore* – ai fini dell'ammortamento, osserva *supra*, la decorrenza è immediata. Difatti, gli effetti prodotti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva sono sottoposti a condizione risolutiva similmente a quanto previsto per i conferimenti, per cui con la decadenza *de qua* vengono revocati *ab initio* gli effetti del riallineamento, il che comporterà l'accreditamento delle imposte versate. Pertanto, nel caso di ammortamento, laddove le "nuove" e future deduzioni finanziano il prelievo sostitutivo, l'emarginato risparmio fiscale (*recte*: deduzioni) verrà amplificato dalla contiguità più o meno prossima dei due eventi fiscali (rivalutazione e deduzione). Nel coordinamento fra la studiata legislazione primaria sulla riduzione dei "doppi binari" e l'IRAP, va rilevato che il sovraordinato principio di neutralità fiscale che governa tali processi riorganizzativi ha natura multilaterale, nel senso che rileva anche ai fini del tributo regionale oltre a esplicare efficacia ai fini delle imposte sui redditi. Dunque, non sarà possibile dare rilevanza ai plusvalori iscritti neppure ai fini IRAP, salvo il ricorso all'affrancamento mediante l'imposta sostitutiva in esame.

Infatti, l'imposta *de qua* è sostitutiva anche dell'IRAP.

La nuova legislazione sulle operazioni straordinarie contempla anche una disciplina transitoria che estende gli effetti del "riallineamento" alle operazioni pregresse effettuate prima del 1° gennaio 2008 nei limiti dei disallineamenti esistenti a quella data. L'opzione potrà essere esercitata con l'Unico 2008 o, al più tardi, con l'Unico 2009 nei limiti delle differenze esistenti al 31 dicembre 2008, in tal caso il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi³⁸. Pertanto, sarà possibile aderire al regime opzionale dell'imposta sostitutiva per "annullare" le divergenze libro/fiscali derivate dalla riallocazione di disavanzi, nei limiti in cui le citate differenze non siano state riassorbite a tali date.

3. ... e da conferimenti neutrali (espunte le aziende dal modello di conferimento "realizzativo contabile")

Il conferimento neutrale di azienda³⁹ di cui all'art. 176 del TUIR (diviene nella finanziaria 2008 il regime naturale degli scorpori aziendali), è ispirato ad una logica di esclusione, di differimento d'imposta, per cui il prelievo sui beni di primo grado (*recte*: l'azienda) è traslato sul conferitario. Resta inalterata la tassazione delle plusvalenze fiscali non emerse in occasione del conferimento. Il legislatore allinea il regime di circolazione delle aziende alle partecipazioni che le rappresentano, confermando la scelta effettuata con il D.Lgs. n. 358/1997. Viene svalutato il profilo traslativo a vantaggio di quello funzionale, enfatizzando la norma la configurazione neutra dell'operazione quale atto di mera riorganizzazione interna. La detenzione diretta del bene – *recte*, l'azienda – viene surrogata dalla detenzione mediata del bene stesso attraverso le partecipazioni, le "nuove", ricevute dal conferente. Permane il carattere naturalmente oneroso di ogni conferimento/apporto di beni in società⁴⁰. Pertanto, nel modello di tassazione del conferimento a neutralità piena – non imposizione stabilità dei valori fiscali –, prevale la posizione del conferente, il quale, secondo una collaudata simmetria fiscale che conduce a risultati equivalente alle fusioni, scissioni e trasformazioni⁴¹, trasferisce alla conferitaria i propri valori fiscali negli *assets* scorporati (subingresso di quest'ultima nelle posizioni soggettive della conferente in una logica di piena immedesimazione). La

³² Ved. circ. n. 57/E/2008 cit., par. 4.2.

³³ Ved. SCAFATI, *Imposta sostitutiva nelle riorganizzazioni aziendali*, in *Corr. trib.*, 2007, 3406 ss.

³⁴ Sui confini della nuova disciplina, ved. circ. n. 57/E/2008, cit., par. 4, con la quale l'Agenzia delle entrate fa rilevare che «... Il rinvio operato dagli articoli 172, comma 10-bis e 173, comma 15-bis al comma 2-ter dell'articolo 176 consente l'applicazione del regime di imposizione sostitutiva solo nel caso in cui, in sede di fusione e scissione, vengono attribuiti alla società risultante dall'operazione compendi aziendali e non singoli beni. La relazione alla finanziaria chiarisce, infatti, che le nuove norme introducono una nuova disciplina delle operazioni straordinarie - fusioni, scissioni e conferimenti - relative al trasferimento di complessi aziendali».

³⁵ Ved. ZIZZO, *Le aggregazioni aziendali contabilizzate in base allo IFRS 3*, in *Corr. trib.*, 2007, 3614 ss.

³⁶ La neutralità nella sostituzione delle "vecchie" partecipazioni con le "nuove" viene derogata quando i plusvalori latenti incorporati dalle prime sono monetizzati dal socio; in tal senso ved. circ. n. 57/E/2008, cit., par. 4.2, in cui si osserva sul punto che «... l'eventuale conguaglio attribuito ai soci concorrerà al reddito imponibile degli stessi ai sensi dell'art. 47, comma 7, e, ove ricorrano i requisiti, degli articoli 58 e 87 del TUIR. A tal fine è necessario individuare, in primis, la natura del soggetto percettore del suddetto conguaglio per determinare il corretto trattamento fiscale».

³⁷ Ved. punto 14 della relazione al D.M. 25 luglio 2008, laddove si dice che «... la cessione delle immobilizzazioni anteriormente all'inizio del quarto periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione, comporta, in sostanza, il ripristino del costo fiscale originario e il suo ulteriore abbattimento dei maggiori ammortamenti medio tempore dedotti: ciò in forza del comma 2-ter, secondo periodo, dell'art. 176 del TUIR».

³⁸ Tale termine, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è stato fissato al 30 settembre 2008.

³⁹ Ved. D'ABRUZZO, *La disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni nel testo unico riformato*, in *Boll. Trib.*, 2005, 923 ss. E dello stesso Autore, *La nuova disciplina fiscale dei conferimenti di aziende*, *ibidem*, 1535 ss.; GAVELLI-LOTTI, *I conferimenti in società di capitali alla luce della riforma del diritto societario e delle conseguenze di ordine tributario*, *ivi*, 2004, 736 ss.

⁴⁰ Ved. FANTOZZI, *La nuova disciplina IRES: i rapporti di gruppo*, in *Riv. dir. trib.*, 2004, 489 ss.; FEDELE, *La nuova disciplina IRES: i rapporti fra soci e società*, *ibidem*, 465; LUPI, *La nuova disciplina IRES: le operazioni straordinarie ed i riflessi nell'elusione*, *ibidem*, 609 ss.; RAGUCCI, *Neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie*, in *Rass. trib.*, 2007, 1386 ss.; BEGHIN, *Le operazioni di riorganizzazione delle attività produttive*, in MICCINESI (a cura di), *Compendio agli interventi di riforma tributaria*, Padova, 1999, 335.

⁴¹ Ved. ZIZZO, *Le operazioni straordinarie*, in *Riv. dir. trib.*, 2006, I, 528.

disciplina è, pertanto, ispirata al modello della trasmissione intersoggettiva dei valori fiscalmente riconosciuti, incentrata sulle ben note simmetrie fiscali quale naturale "intreccio" tra chi conferisce e chi acquista per conferimento, con l'effetto che i costi fiscali opponibili al fisco non sono influenzati dai valori di mercato – regime di doppia sospensione⁴² dei valori fiscali.

Il difetto di tassazione in capo al cedente (*recte*: conferente) conduce all'ineducibilità del costo del cessionario ossia non si riconoscono maggiori valori fiscali alla conferitaria. È evidente che, se il conferimento è minusvalente, i minori valori iscritti dalla conferitaria (irrilevanti) saranno disallineati rispetto ai maggiori valori fiscali ereditati dalla conferente (quest'ultima non deduce, ved. simmetrie fiscali). Difatti, nel coordinamento multilaterale della fiscalità socio/società solo l'imposizione comporta un aumento dei valori fiscali (o la deduzione comporta una diminuzione di tali valori)⁴³.

Con l'art. 4 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358⁴⁴, trasfuso nel citato art. 176 del TUIR, è stata fatta una scelta di simmetria "non realizzativa" di prevalenza della *ratio* economica in tali processi aggregativi, incapaci di effetti invasivi, rimuovendo ogni interferenza fiscale. Rilevato il sovraordinato apprezzamento della similarità/fungibilità economica dell'azienda e delle partecipazioni – il controllo assicura l'ideale assimilazione delle aziende alle partecipazioni⁴⁵ – il legislatore consente un favorevole effetto di permutazione legale delle plusvalenze di impresa trasformate in *capital gains* "esclusi", favorendo la circolazione della prima nelle forme della seconda, previa "intermedia" cartolarizzazione indolore dell'azienda medesima. Un mero travaso di valori fiscali (la partecipazione rilasciata dal conferimento eredita il valore fiscale dell'azienda), una loro riallocazione, liberata dagli asservimenti di bilancio, con una discontinuità soggettiva⁴⁶, per cui si verifica un effetto di permutazione soggettiva, *retro* illustrato, rispetto a plusvalori latenti altrui.

L'innovazione, *retro* illustrata (difatti, la disciplina – D.M. 25 luglio 2008 – sull'applicazione dell'imposta sostitutiva nelle operazioni straordinarie è la medesima valida ai fini del conferimento) che introduce la finanziaria 2008 è l'opzione per un favorevole e alternativo "riallineamento" dei maggiori valori "iscritti" dalla conferitaria (diversamente sarebbero ignorati), sulla quale compete pertanto la scelta di aderire al riconoscimento dei citati valori – essa non richiede il concorso del soggetto conferente, trattandosi di scelta postuma, appunto fatta successivamente al conferimento – sottoponendoli ad un prelievo sostitutivo (12%, 14% e 16% in funzione degli imponibili emersi) con effetti multilaterali, ossia estesi alla conferente (alludo alla valorizzazione anche fiscale del proprio investimento). La preferenza *de qua* resta sempre sul conferitario anche quando lo stesso è un soggetto "trasparente" ex artt. 6, 115 e 116, del TUIR; in tal caso le maggiori deduzioni – IRE ed IRES – saranno traslate sul socio. Il riallineamento potrà essere limitato alle discontinuità esistenti presso la conferente (ved. art. 1, comma 3, del D.M. 25 luglio 2008), con deroga per le differenze da quadro EC⁴⁷ trasferite al soggetto conferitario, le quali potranno essere eliminate da quest'ultimo applicando prioritariamente il regime dell'imposta sostitutiva dell'art. 1, comma 48, della legge n. 244/2008. Dunque, si verificherà un concorso di discipline – commi 46 e 48 dell'art. 1 della finanziaria 2008 – quando le differenze da conferimento hanno origine in parte da deduzioni extracontabili ed in parte derivanti da nuovi maggiori valori iscritti. Viene consentito un arbitraggio di aliquote sugli imponibili, sottraendoli all'imposizione ordinaria, recuperando il valore economico dei beni – rivalutazione volontaria. L'imposta *de qua* sostituisce l'IRES e l'IRPEF (vedremo che la conferitaria può essere anche società di persone), meno comprensibile è il richiamo all'IRAP, dato che in futuro la tassazione si dissocerà dall'IRES per allinearsi ai valori di bilancio (oblitererà la tassazione IRAP) ancorché irrilevanti fiscalmente (tributo personale). Invero, come *retro* illustrato, la neutralità che governa i processi aggregativi è multilaterale, esplicando la sua efficacia tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto ai fini IRAP⁴⁸. Ai fini dell'individuazione dell'aliquota progressiva da applicare, rilevano⁴⁹ tutti i maggiori valori che si intendono affrancare, ancorché relativi a più operazioni effettuate dalla conferitaria nel medesimo periodo d'imposta. Si vuole dire che se quest'ultima è destinataria di plurime operazioni di scorporo aziendale (ved. beneficiaria e conferitaria), dovrà, ai fini delle aliquote applicabili, unificare la totalità dei maggiori valori da riallineare. Lo stesso dicasi, nel caso in cui la scelta venga effettuata in più periodi, cioè si cumulano i pregressi affrancamenti. Sui profili oggettivi della tassazione sostitutiva – imponibile – ovvero sul perimetro della stessa, va ricordato che l'affrancamento potrà essere anche parziale, senza però violare le categorie omogenee⁵⁰. Difatti, l'opzione va richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni, con l'effetto che il riallineamento non può riguardare singoli beni e, nel caso appunto di "affrancamento parziale", la distribuzione dei plusvalori riconosciuti va effettuata secondo un criterio equitativo di proporzionalità su tutti i beni ricompresi nella medesima categoria, non potendo il contribuente escluderne alcuni.

Gli effetti del descritto "affrancamento" dei maggiori valori "iscritti" sono immediati ai fini dell'ammortamento e differiti, invece, ai fini del "realizzo" dei beni "riallineati" (quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione). Pertanto, con la violazione della norma antielusiva sulla obbligatoria permanenza dei beni riallineati – l'aspetto è stato *retro* ampiamente illustrato, la disciplina dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR è omologa in tutte le operazioni straordinarie – si verificherà la studiata revoca con effetto *ab initio* dei benefici goduti *medio tempore*.

In un'apprezzata logica di semplificazione si vogliono azzerare i "doppi binari" nell'ottica del rafforzamento del principio di derivazione; l'opzione in esame, osserva *supra*, può estendersi anche alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 – l'opzione è esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d'imposta successivo a detto periodo – fino a concorrenza delle differenze non oggetto di *reversal*, quindi nei limiti dei disallineamenti residuati a quella data. L'estensione *de qua* non riguarda le società personali escluse fino al 2007 dal regime di neutralità di cui all'art. 176 del TUIR, per cui non esistono valori in "sospensione". Tale prelievo liberalizza *de facto* l'effetto di conversione legale della neutralità strutturale del conferimento di azienda di cui all'art. 176 del TUIR (regime bi-sospensivo) trasformato in fattispecie "realizzativa" (limitatamente alla conferitaria, poichè nessun effetto si avrà per il dante causa). Invero, il degrado qualitativo del conferimento neutrale di azienda in operazione rilevante sul modello del "realizzo contabile" rappresentava un'opzione anche nel vecchio art. 176, poichè il comma 2 consentiva l'adesione all'alternativo regime dell'art. 175 del TUIR, con rinuncia alla neutralità sovraordinata della prima (carattere elettivo del suo impiego). Questo si verificava [arbitrare tra i due regimi⁵¹] quando la conferente aveva in dote perdite fiscali in "scadenza" il cui utilizzo vulnerava, "liberava" i plusvalori "iscritti" dalla conferitaria

⁴² Ved. BEGHIN, *L'IRES e le simmetrie fiscali nel quadro dei rapporti partecipativi tratteggiati dalla cd. Riforma Tremonti*, in *Riv. dir. trib.*, 2007, I, 379 ss.

⁴³ Ved. CIANI, *Conferimenti realizzativi di aziende e partecipazioni qualificate ed interrelazioni con la pex*, in *il fisco*, 2005, 6289 ss.

⁴⁴ L'Agenzia delle entrate, con la citata circ. n. 57/E/2008, ha operato una lucida retrospettiva della disciplina del conferimento nelle normative succedutesi nel tempo: in tal senso si osserva che «... prima della riforma fiscale del 2003, nessuna altra norma del TUIR regolava i conferimenti, mentre una disciplina particolare era prevista dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, limitatamente ai conferimenti di aziende e partecipazioni di controllo e di collegamento».

⁴⁵ Ved. FICARI, *La cessione delle partecipazioni e l'imposizione delle plusvalenze*, in *Boll. Trib.*, 2005, 1769 ss.

⁴⁶ Ved. BEGHIN, *L'IRES e le simmetrie fiscali*, cit., 379 ss.

⁴⁷ Così il D.M. in esame - art. 1, comma 3 - che testualmente recita «Per la parte di differenze tra valori civili e valori fiscali originatisi presso il soggetto conferente per effetto delle deduzioni extracontabili risultanti dal quadro EC della dichiarazione dei redditi e trasferita al soggetto conferitario ai sensi del comma 5 del citato art. 176 del TUIR, deve essere prioritariamente applicato il regime dell'imposta sostitutiva previsto dall'art. 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative disposizioni attuative recate dal decreto 3 marzo 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze».

⁴⁸ Ved. circ. n. 57/E/2008, cit., par. 6.

⁴⁹ Ved. circ. n. 57/E/2008, cit., par. 3.3.5.

⁵⁰ Sul punto, cfr. circ. n. 57/E/2008, l'Agenzia delle entrate chiarisce che «... i maggiori valori affrancati relativi ad una determinata categoria omogenea devono essere spalmati secondo un criterio di proporzionalità su tutti i beni facenti parte della categoria interessata, dovendo l'opzione riguardare tutti i beni ricompresi all'interno di una medesima categoria omogenea e non potendo il contribuente scegliere solo alcuni beni all'interno delle diverse categorie di immobilizzazioni».

⁵¹ Ved. ZIZZO, *Ragioni economiche e scopi fiscali nella clausola antielusione*, in *Rass. trib.*, 2008, 170 ss.; ANDRIOLA, *Quale incidenza della clausola anti-abuso comunitaria nella imposizione sui redditi in Italia?*, *ibidem*, 270 ss.; VANZ, *L'elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica*, *ivi*, 2002, 1622; PICCONE FERRAROTTI, *Riflessioni sulla norma antielusiva introdotta dall'art. 7 del D.Lgs. 358/97 (art. 37-bis del D.P.R. 600/73)*, *ivi*, 1997, 1153;

(simmetrie fiscali). Quest'ultima, nel conferimento citato a saldi chiusi, riavvia *ex novo* l'ammortamento. Invece, dal 2008, l'applicazione dell'imposta sostitutiva esclude il riassorbimento delle posizioni soggettive quesite. Difatti, il riallineamento della conferitaria non tramuta la natura dell'operazione *de qua* da neutrale a "realizzativa" (il riferimento è alla conferente che non rivaluta). In altri termini, l'adesione *de qua* non è multilaterale, con l'effetto deteriorante che il conferente non affranca le partecipazioni ricevute assumendo quale valore delle medesime l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda "scambiata", per cui la sua posizione è aliena all'adeguamento alternativo della conferitaria stante la verosimile refluenza di tali partecipazioni nel regime dell'*exemption*. Con la scomparsa dell'art. 175 del TUIR (limitato ai conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento, ved. sovrapposizione con l'art. 177 del TUIR), verrà meno a regime il conferimento realizzativo sia a favore di società di persone che di capitali unitamente alle ben note incompatibilità con le regole del *fair value* (ved. IFRS n. 3). Residuerà il conferimento neutrale di cui all'art. 176 del TUIR, senza emersione di plus/minusvalenze fiscali, con tassazione differita al realizzo dei beni "disallineati", rilevano i valori esposti in prospetto in una logica di doppio binario e con possibilità di affrancare i maggiori valori iscritti (non le plusvalenze) dall'avente causa. Fra i profili innovativi del nuovo regime segnalo la scomparsa della imposta contestualizzazione della residenza nelle "parti"⁵³, a beneficio di un meno selettivo criterio di localizzazione dell'azienda conferita, per cui rileva la residenza di uno dei due soggetti, per altro non è richiesta la loro preesistenza all'operazione con l'effetto che la *newco* potrà invocare il regime (art. 176) di non emersione dei plusvalori. Invero, nel coordinamento di regimi fiscali diversi, va rilevato che il descritto riallineamento potrà aderire all'invarianza fiscale di cui all'art. 1, comma 243, della legge n. 296/2006, ossia avvenire gratuitamente al verificarsi dei sovraordinati requisiti di indipendenza ed operatività (sono escluse le società personali, per le quali tale riallineamento sarà sempre oneroso). Sul coordinamento delle citate legislazioni premiali sarà emanato un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il regime bi-sospensivo di cui all'art. 176 del TUIR viene esteso anche alle società di persone (anche ai non residenti per aziende collocate in Italia), per le quali prima della finanziaria 2008 vigeva il solo regime di "realizzo contabile" di cui all'art. 175 del TUIR. In assenza di tale estensione le società personali conferitarie, inizialmente escluse dal regime citato – ved. emendamento presentato dal Governo alla finanziaria 2008 che ha sanato un vizio di coordinamento, poiché l'imposta sostitutiva, cui veicola il passaggio dai disallineamenti ai riallineamenti, dovuta dalla conferitaria è sostitutiva anche del tributo personale – sarebbero state tassate, con le regole ordinarie dell'art. 9 del TUIR. Tale impianto normativo resta valido per tutti i conferimenti diversi dalle aziende e dalle partecipazioni qualificate, per le quali sopravvive il regime di "realizzo contabile" di cui all'art. 175 del TUIR (ved. espunzione dell'azienda).

Le plusvalenze latenti, "riallineate" dalla conferitaria, saranno comunque imponibili in esclusione parziale ai "piani superiori" [recte: conferente, il quale potrà fruire nell'immediato della PEX⁵⁴]. Non troverà ingresso la norma antielusiva di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, attraverso l'esclusione legale imposta dall'art. 176, comma 3, del TUIR, anche se la conferitaria ha "riallineato", per cui il regime *de quo* di tassazione sostitutiva ai predetti fini di piena fruizione della clausola di non elusività è giudicato equivalente a quello di continuità dei valori fiscali (degrado profilo traslativo).

La PEX sarà più invasiva nella finanziaria 2008 attraverso il ripristino della misura storica dell'esenzione (95%). Invece, nella prospettiva del vecchio art. 176 la preferenza per l'alternativo conferimento realizzativo ragguagliato ai valori contabili aveva effetti plurisoggettivi, ossia non avveniva in discontinuità per la conferente; nel senso che quest'ultima, con un favorevole effetto *reversal*, "acquisiva" valori fiscali ultronei in esubero a quelli cristallizzati *ante* conferimento, da traslare sulle "nuove" partecipazioni. Il sistema ritrovava una propria coerenza e simmetria fiscale nella misura in cui si vulneravano i malefici della doppia imposizione economica. Invero, abbiamo visto che queste ultime a regime saranno apparenti, potendo la conferente continuare a fruire della PEX, rafforzata con la finanziaria 2008. Dunque, l'unico sistema adottabile in sede di conferimento di azienda è il regime di neutralità (bi-sospensivo) di cui all'art. 176 del TUIR.

4. Affrancamento delle "differenze" libro/fiscali soggette al riallineamento imposto dalla norma transitoria (art. 1, comma 49, della legge finanziaria 2008)

Con D.M. 3 marzo 2008 sono state definite le modalità per disapplicare la disciplina transitoria sul "riallineamento" di cui agli artt. 128⁵⁵, 115, comma 11, e 141, del TUIR (obbligo di rettifica dei valori fiscali, ved. *infra*). Tale disciplina è stata introdotta per evitare una doppia deduzione di costi destinati a cumularsi a beneficio dei medesimi soggetti, ossia la controllante che in passato, nel sistema *ante* IRES, ha svalutato la partecipazione nella consolidata ex artt. 61 e 66 del vecchio TUIR, a fronte di accantonamenti e rettifiche di valore non riconosciute. Difatti, l'opzione di quest'ultima per il consolidato consentirà di acquisire nuovamente quelle passività fiscali con l'utilizzo dei fondi tassati o con la cessione dei beni con valori fiscali e contabili disallineati, ovviamente se tali elementi patrimoniali si realizzano nella vigenza del regime opzionale; diversamente vedremo che la cessazione del consolidato ripristina le divergenze di valore quesite. In tal caso (interruzione *fiscal unit*), non potrà verificarsi il rischio che gli stessi costi concorrano più volte alla riduzione del reddito imponibile.

La norma transitoria determina la riduzione del valore fiscale degli elementi dell'attivo, aumentando quelli del passivo e quindi facendo rideterminare l'imponibile (in aumento) quando quelle passività non dedotte si riverseranno nel consolidato. Il legislatore (art. 1, comma 49, della legge finanziaria 2008) ha previsto un'uscita istantanea dal sistema di rideterminazione del reddito in esame, attraverso un prelievo sostitutivo del 6% sulle discontinuità libro/fiscali ancora esistenti, al fine di agevolare l'adesione alla tassazione di gruppo e alla trasparenza fiscale, liberandola da complessi adempimenti dichiarativi, a volte inutili (quando la competenza fiscale dei costi sospesi è successiva al consolidato) imposti dall'obbligo del riallineamento in esame. La preferenza deve essere esercitata per tutti i disallineamenti con esclusione della partecipazioni PEX, il cui regime esonerativo avrebbe imposto una minore aliquota sostitutiva rispetto a quella ordinaria del 6% (ved. art. 1, comma 2, del D.M. 3 marzo 2008). La scelta per tale prelievo fa venir meno l'obbligo di rettifica dei valori fiscali delle voci patrimoniali della consolidata/trasparenza, con l'effetto favorevole di conseguire la rilevanza fiscale dei futuri riversamenti dei costi non dedotti (*reversal*), ovvero rinviati (ved. rettifiche ed accantonamenti esuberanti), la cui competenza dovesse sopravvenire nel consolidato/trasparenza, lucrando il contribuente l'aliquota legale IRES sulle variazioni in

STEVANATO, *La norma antielusiva nei pareri del Comitato per l'interpello*, in *Dir. prat. trib.*, 2002, I, 220; ZOPPINI, *Fattispecie e disciplina dell'elusione nel contesto delle imposte reddituali*, in *Riv. dir. trib.*, 2002, I, 78; CIPOLLINA, *Legge civile e la legge fiscale*, Padova, 1992, 233.

Ved. relazione al D.M. citato - punto 1 - laddove sulla rafforzata neutralità del conferimento di azienda e sull'estraneità del conferente rispetto al riallineamento opzionale si aggiunge che «... Le novità hanno, in particolare, riguardato la piena equiparazione, dal lato del conferente, dei conferimenti di azienda alle fusioni e alle scissioni e l'introduzione, per il soggetto conferitario ovvero incorporante o beneficiario, di un regime opzionale per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo ricevuti in neutralità...».

Ved. D'ABRUZZO, *Il nuovo regime dei conferimenti nel quadro della revisione della disciplina delle operazioni di riorganizzazione societaria*, in *Boll. Trib.*, 2008, 456 ss.

Ved. ROSSI-SCARIONI, *La participation exemption nelle operazioni straordinarie*, in *Boll. Trib.*, 2005, 1349 ss.; STEVANATO, *Le nuove proposte di modifica della pex: l'introduzione di una soglia partecipativa e l'ingiusta penalizzazione per gli investitori di minoranza*, in *Dial. dir. trib.*, 2006, 1242; FERRANTI, *Le proposte della Commissione Biasco per la riforma della pex*, in *Corr. trib.*, 2007, 2647 ss., e ID., *Le proposte di modifica della Commissione Biasco ai requisiti per la pex*, *ibidem*, 2820.

Ved. CIANI, *Consolidato fiscale: la norma transitoria (Art. 128 T.U.)*, in *Boll. Trib.*, 2006, 549 ss.; MISCALI, *Il riallineamento nel consolidato nazionale: una simmetria tra soggetti diversi*, in *Dial. dir. trib.*, 2004, 1093 ss.; MICHELUTTI-IASCONE, *Problematiche nell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui riallineamenti del consolidato*, in *Corr. trib.*, 2008, 2570 ss., e ID., *La disciplina del riallineamento per masse alla prova del rinnovo del consolidato*, *ibidem*, 2441.

diminuzione “*liberate*” con la finanziaria 2008. Così, l’utilizzo, ad esempio, dei fondi tassati avvenuta nel suddetto periodo autorizza il contribuente ad effettuare una variazione in diminuzione. In caso di inerzia del contribuente di fronte a questa possibilità di svincolo delle poste di bilancio dall’obbligo di rettifica si avrà un aumento del reddito imponibile per indeducibilità dei valori quando gli stessi emergeranno anche fiscalmente nella vigenza dei predetti regimi.

Il ripristino delle differenze *de quibus*, dovuto alla cessazione del consolidato, cristallizza il precedente disallineamento, con riemersione delle mancate deduzioni fruibili dalla controllata e dal socio nella trasparenza fiscale al prezzo di un prelievo (6%) che si è rivelato inutile (non è rimborsabile, poiché la disapplicazione della norma transitoria avrà avuto un’efficacia quanto meno per un anno, ved. art. 5, comma 1, del D.M. del 3 marzo 2008). L’opzione può essere esercitata tardivamente anche in relazione a periodi d’imposta successivi a quello in corso al 2007, ovviamente nei limiti delle differenze non ancora riassorbite. Nella trasparenza fiscale, la disapplicazione *de qua* potrà essere richiesta in autonomia dagli stessi soci, non richiedendo il legislatore un’adesione collettiva. Così, potranno essere effettuate scelte disallineate, ossia vi saranno soci che hanno affrancato e soci inerti, e questi ultimi non potranno “*dedurre*” nella vigenza del suddetto regime.

Avv. Fabio Ciani
Università Roma Tre